

dell'art. 28 del D. Lgs. 22/97, così come definiti ai sensi del punto 3 e 4 dell'art. 7 del D.Lgs. n. 22/97 e classificati secondo l'allegato "A" e l'allegato "D". L'autorizzazione è limitata ai rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi riportati nell'allegato "1", per un quantitativo massimo di 10 ton., in deposito preliminare nelle aree interne l'insediamento sito in comune di Sestu.

#### Art. 2

L'autorizzazione è valida per un periodo di anni Cinque (5) ed è vincolata al rispetto delle prescrizioni di seguito riportate:

Omissis

#### Art. 3

La presente autorizzazione è soggetta a revoca o modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata nei casi di accertate violazioni delle normative vigenti o delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.

#### Art. 4

Il soggetto autorizzato è tenuto entro 30 giorni dalla trasmissione del presente provvedimento alla presentazione di idonea garanzia finanziaria ai sensi del punto 5.3.1 della deliberazione del Comitato Interministeriale del 27.7.84.

Tale garanzia che dovrà essere prestata nei modi e nei termini fissati dal decreto dell'Assessore della Difesa Ambiente n. 2524/96 pubblicato sul BURAS n. 38 in data 9.12.96 in cui sono fissati i criteri, le modalità e i parametri per la determinazione della garanzia finanziaria per il rilascio dell'autorizzazione regionale alla gestione di rifiuti, è determinata nella misura di lire 270.000.000.

L'efficacia dell'autorizzazione è sospesa fino al momento della comunicazione da parte di questo Assessorato di avvenuta accettazione delle garanzie prestate.

#### Art. 5

L'Amministrazione Provinciale competente per territorio, in attuazione al disposto dell'art.

20 comma c del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 preposta al controllo dello smaltimento dei rifiuti, provvederà alla verifica del rispetto delle presenti prescrizioni.

Il presente provvedimento sarà pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna.

Il presente provvedimento sarà pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna.

Cagliari, li 4 maggio 1999

Angiolino

Omissis

#### ALLEGATO "1"

#### TIPOLOGIE RIFIUTI

C.E.R. Descrizione

Omissis

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE  
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  
6 ottobre 1999, n. 2776.

#### Istituzione del Monumento Naturale "Sa Roda Manna".

Il Direttore Generale

Vista la L.R. 7.6.1989 n. 31 ed in particolare l'art. 23 e seguenti;

Considerato che nel Comune di Scano di Montiferro, Provincia di Oristano è sito il bene denominato "Sa Roda Manna" contraddistinto in catasto al Fl. 51 mapp. 64 (parte) di Ha 00.80.00, bene che presenta tutte le caratteristiche di cui alla L.R. 31/89 e particolarmente l'art. 23 e seguenti per la sua individuazione quale Monumento Naturale;

Considerato che "Sa Roda Manna" è ubicato all'interno del Parco del Sinis-Montiferro;

Considerato che il predetto bene è un geotopo che presenta caratteristiche geologiche, geomorfologiche,

ha valore estetico, biologico, paesaggistico, di gran rappresentatività e che inoltre tale bene e il paesaggio circostante insistono su un'area di pregio panoramico estetico;

Considerato che al fine di non alterare il valore naturalistico del monumento mediante la realizzazione di interventi di trasformazione urbanistica e/o edilizia che comportino l'alterazione dell'equilibrio naturale del sito si ritiene necessario creare intorno al bene un'area di rispetto di Ha 2.61.48, contraddistinta in catasto al fg. 51 mapp. 64 (parte).

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 4/22 del 26 gennaio 1999 con la quale viene proposta la istituzione del monumento naturale "Sa Roda Manna" secondo le procedure della L.R. 31/89 e in particolare dell'art. 23, pubblicato sul bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna n. 13 del 29.4.1999.

Vista la nota del Coordinatore del Servizio Foreste, Parchi, Caccia e Pesca n. 107374 dell'8 aprile 1999 con la quale si notifica al Comune di Scano di Montiferro la proposta di istituzione del predetto monumento naturale ai fini della pubblicazione nell'Albo pretorio dei Comuni;

Sentiti la comunità Montana n. 14 "Del Monte Ferru" e la Provincia di Oristano

Atteso che nei termini previsti dall'art. 23 L.R. 31/89 non sono pervenuti osservazioni sulla predetta proposta di istituzione.

Determina

Art. 1

Il bene denominato "Sa Roda Manna" sito nel Comune di Scano di Montiferro, contraddistinto in catasto al fg. 51 mapp. 64 (parte), di Ha 0.80.00, indicato con tratteggio nella planimetria in scala 1:2000 allegata, che fa parte integrante della presente determinazione, è istituito Monumento naturale, ai sensi della L.R. n. 31/89 e pertanto è sottoposto a tutte le norme contenute nella succitata legge:

Art. 2

A tale fine si sottopone il bene alle seguenti e particolari prescrizioni ivi comprese quelle

riguardanti la restrizione dell'attività di caccia in relazione e nei limiti delle competenze istituzionalmente attribuite all'Assessorato Regionale della Difesa dell'Ambiente:

- a) è fatto divieto di aprire strade o nuovi sentieri, di accesso con mezzi motorizzati fino alla distanza di 300 metri dal bene, di effettuare decespugliamenti, arature o dissodamenti e comunque di asportazione di massa vegetale evoluta in grado di proteggere adeguatamente il suolo, nonché ogni alterazione alla specie di corteggio (lianose);
- b) è fatto divieto di creare nuovi impianti di colture forestali con essenze non indigene
- c) è fatto divieto di aprire strade carrabili;
- d) è fatto divieto di aprire cave e comunque estrarre materiale inerte;
- e) è fatto divieto di creare ogni forma di discarica di rifiuti solidi e liquidi;
- f) è fatto divieto di caccia;
- g) è fatto divieto di pascolo e di transito del bestiame;

Inoltre allo scopo di conservare e valorizzare lo stesso bene è fatto divieto assoluto di qualsiasi intervento che possa manomettere, alterare, trasformare l'aspetto o i valori estetici, paesaggistici del bene.

Onde assicurare la fruibilità del bene all'interno dei 00.80.00 mq. è fatto salvo l'allestimento di un percorso pedonale di minimo impatto per la stabilità del suolo da sottoporre ad autorizzazione del competente ufficio regionale.

Art. 3

Intorno al bene si stabilisce un'area di rispetto di Ha 2.61.48, contraddistinto in catasto al fl. 51 mapp. 64 (parte) l'area di rispetto è indicata nella planimetria catastale in scala 1:2000 che fa parte integrante della presente determinazione.

Art. 4

Tutta l'area di rispetto di Ha 2.61.48 si sottopone alle seguenti e particolari prescrizioni:

- a) interventi di modificazione urbanistica e/o edilizia;
- b) interventi che impediscano e/o alterino l'aspetto panoramico visivo;
- c) l'apertura di nuove strade;
- d) attività agro forestali con mezzi meccanici e mediante terrazzamenti;

Art. 5

Gli usi compatibili del bene denominato "Sa Roda Manna" sono:

- ricerca scientifica;
- attività educative e ricreative senza installazioni fisse.
- attività turistiche collegate all'escursionismo

Art. 6

Gli usi compatibili nell'area di rispetto sono:

- attività di restauro e restauro del manto vegetale naturale;
- attività di ricerca scientifica;
- escursionismo ciclo pedonale
- attività ricreativa;

Art. 7

La conservazione e valorizzazione del monumento naturale è affidato alla Comunità Montana n. 14 "Del Montiferru"

Art. 8

Chiunque contravvenga alle disposizioni della presente determinazione sarà soggetto alle sanzioni amministrative previste per le infrazioni alla disciplina di tutela prescritta e autorizzata dall'art. 23 n. 4 L.R. n. 31/89 e di cui al capo III della L.R. n. 31/89 fatta salva in ogni caso ove ne ricorrono i presupposti, l'applicazione di ulteriori sanzioni amministrative previste dalle richiamate e comunque vigenti leggi statali e/o regionali e l'eventuale responsabilità penale;

Art. 9

E' fatto obbligo ai sensi dell'art. 23 L.R. 31/89 al Comune di Scano di Montiferru di riportare al fine della tutela urbanistica e/o edilizia la perimetrazione del Monumento Naturale e la relativa normativa attraverso variante nei propri strumenti urbanistici generali e di attuazione.

Art. 10

E' fatto obbligo alla Comunità Montana n. 14 "Del Montiferru" di rimuovere gli inestetismi, e di apporre tabelle segnaletiche come previsto dall'art. 25 della L.R. 31/89.

Cagliari, li 6 ottobre 1999

Angiolino

COMUNE DI EGARO DI MONTIFERRO  
F.º 51 Map. 04  
SCALA 1: 2000

LEGENDA

BOSCO MISTO DECHLINATO " SA RODA MARINA"  
ha. 0,80,00

AREA DI RISPETTO ha. 2,61,48

